

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 10-07-20

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - DECO -
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE-**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	A	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

L'Assessore Valentina Carassai, sulla scia di quanto promosso dalla precedente Amministrazione Comunale, propone l'approvazione di un Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari, tradizionali locali, con l'istituzione della De.Co. (*Denominazione Comunale*) che si inserisce fra le iniziative per la difesa e la promozione delle colture territoriali. I Comuni attraverso questo Regolamento hanno la possibilità di valorizzare i prodotti non denominati e a rischio di estinzione, garantendone la presenza sul proprio territorio. La De.Co. si applica alle produzioni agro-alimentari, ma la legge cui si fa riferimento parla di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative a questo genere di attività. Questo permette di allargare il campo a prodotti particolari dell'artigianato locale, strettamente legati alle tradizioni agro-alimentari e alla civiltà contadina. La De.Co. è soprattutto indirizzata al prodotto di per sé, che deve essere valorizzato per una inconfutabile valenza identitaria. Il prodotto viene detto Denominazione Comunale quando con un'apposita delibera viene iscritto nel Registro che si va a istituire. Nel Regolamento sono definiti i compiti del Comune nell'attività di valorizzazione e marketing, dalla raccolta di un'adeguata documentazione, allo sviluppo di particolari iniziative di promozione, dalla proposta di manifestazioni ed eventi dedicati fino alla progettazione di un'adeguata veste grafica per la presentazione del prodotto. L'Assessore ritiene opportuno che si approvi il Regolamento allegato, in modo da consentire la valorizzazione di particolari attività e/o prodotti identitari del nostro territorio.

Terminata la relazione, il Sindaco apre la discussione e al termine pone a votazione l'approvazione dell'atto.

Il Consigliere Anselmi Raffaele valuta positivamente l'iniziativa, purché siano adeguatamente tutelate le specificità del territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune, nell'ambito della cura degli interessi della propria comunità e nella promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico, intende consolidare e rafforzare il proprio impegno nell'azione di valorizzazione e tutela delle eccellenze imprenditoriali presenti sul territorio anche a promozione dell'immagine della città quale occasione per operazioni di marketing territoriale che possano avere ricadute positive sull'intera comunità;
- tali finalità possono interessare anche il settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio che costituiscono una risorsa di valore culturale, turistico e economico;
- per tale contesto, si colloca la competenza comunale per la promozione delle proprie specialità di significativo valore identitario, esportabile all'esterno;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), che all'art. 3, comma 2, dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre l'articolo 13, comma 1, aggiunge: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- lo Statuto Comunale, per il quale l'Ente, promuove ogni attività ed iniziativa che riguarda il territorio comunale e lo sviluppo economico-sociale;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dei principi di sussidiarietà, il Comune può assumere autonome iniziative, anche regolamentari, a sostegno delle produzioni tipiche locali nei settori agricoli, agro-alimentari, artigianali nei limiti di non interferenza con competenze di altri Enti;
- l'Ente intende istituire, in analogia alle positive esperienze di altri Comuni, la Denominazione Comunale " De.Co." per i prodotti tipici e tradizionali del proprio territorio;
- tale iniziativa è ritenuta uno strumento innovativo per la finalità di censire e valorizzare la presenza sul territorio dei prodotti agro-alimentari e dell'artigianato per i quali sia opportuno tutelarne il rischio di estinzione dalla memoria e garantirne la conoscenza e la sensibilità culturale, anche in quanto non denominati e riconosciuti, ma che abbiano un rapporto endogeno con il territorio in quanto prodotti locali privilegiati;
- il "Progetto De.Co." può ben rappresentare lo strumento con cui una Comunità può, da un lato tutelare le proprie produzioni, e da un altro lato innescare un processo di trasmissione del proprio patrimonio di saperi, sapori e tradizioni alle generazioni future e ai turisti che arrivano sul territorio per conoscerlo, viverlo e frequentarlo;
- l'istituzione della De.Co., con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:
 - a) rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;
 - b) promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
 - c) salvaguardare le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione;
 - d) la certificazione De.Co. sulle produzioni locali consente di recuperare la memoria storica e le tradizioni di un luogo, come componenti determinanti del senso civico di appartenenza, aspetti importanti che collocano l'originale idea delle De.Co. all'interno di un percorso culturale e di pensiero volto alla difesa delle peculiarità territoriali e delle biodiversità;

RILEVATO CHE la De.Co. è un efficace strumento che apporta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e il territorio di riferimento, che si rinvengono:

- a) nel prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza;
- b) in uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;
- c) in un importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianale, commerciale);
- d) nella garanzia di qualità per il consumatore;
- e) in un aumento delle capacità produttive ed economiche;
- f) nello sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
- g) nell'allargamento del mercato potenziale;
- h) incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
- i) in garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
- j) in opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile;
- k) nella conservazione e nella valorizzazione dell'intero sistema territoriale;

- l) in una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
- m) nell'apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione;

VISTO lo schema di Regolamento, comprensivo dei modelli tipo per il procedimento di riconoscimento della De.Co., che risponde agli obiettivi voluti della Amministrazione Comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli articoli 7 e 42, contenenti disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali e di competenze dei Consigli Comunali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Monte San Martino, al fine di censire e valorizzare le attività agro-alimentari e artigianali tradizionali del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del paese.

2. DI APPROVARE il Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e per le modalità di attribuzione della De.Co. costituite dai seguenti atti ed allegati che fanno parte sostanziale della presente deliberazione:

- REGOLAMENTO
- MARCHIO IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI
- SCHEMA PER LA SEGNALAZIONE DEI PRODOTTI (allegato A)
- SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO DEI PRODOTTI NELLA DE.CO. (allegato B)
- SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA RICETTA O PRODOTTO (allegato C)

3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento: - entrerà in vigore il giorno di avvenuta esecutività della presente deliberazione di approvazione e sarà depositato presso l'Ufficio Patrimonio del Comune ai fini della generale conoscenza e della libera visione da parte di coloro che ne abbiano interesse; - sarà pubblicato e inserito nella sezione "Trasparenza"

4. DI INCARICARE i competenti servizi di dare esecuzione a tutti i successivi, conseguenti adempimenti gestionali di competenza.

5. DI APPROVARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, con la stessa votazione riportata in premessa.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

(Allegato alla deliberazione del C.C. n _____ del _____)

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 – Ambito dell'intervento comunale
- Articolo 3 – Definizione
- Articolo 4 – Istituzione della DE.CO.
- Articolo 5 – Registro DE.CO.
- Articolo 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Articolo 7 – Logo DE.CO. e relativo utilizzo
- Articolo 8 – Requisiti per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
- Articolo 9 – Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
- Articolo 10 – Commissione comunale per la DE.CO.
- Articolo 11 – Pubblicità del marchio DE.CO.
- Articolo 12 - Controlli
- Articolo 13 – Sanzioni
- Articolo 14 - Struttura organizzativa
- Articolo 15 – Iniziative comunali
- Articolo 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiali
- Articolo 17 - Tutele e garanzie
- Articolo 18 – Istituzione di un osservatorio comunale
- Articolo 19 - Rinvio alle normative statali e regionali
- Articolo 20 - Norme finali

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività Agro-alimentari, tradizionali locali che rappresentano una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e alla preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche rappresentano un vanto del territorio comunale, e sono meritevoli di essere valorizzate.
3. Il Comune assume adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico, e come tali meritevoli di valorizzazione.
4. Per fine di richiamare principi di sussidiarietà in materia di promozione del territorio, il Comune intende incrementarne lo sviluppo attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo a esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla Comunità tutta.
5. In attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Monte San Martino intende valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e assume attività che nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.CO. (Acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

ARTICOLO 2 AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. Il Comune di Monte San Martino assume le iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione dei principi affermati nel precedente articolo, e l'attuazione di essi.
2. In particolare l'azione si manifesta nella direzione:

a- dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e le loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.CO. (Denominazione comunale di Origine);

b- dell'assunzione di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;

c- dell'assunzione di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo articolo 14, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

d- di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

e- di promuovere e sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività Agro alimentari;

f- di stimolare la creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;

g- di contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

h- di sostenere, nell'ambito delle competenze del Comune, l'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.), ai prodotti tipici del territorio, e collaborare alla loro promozione;

i- di rilasciare il marchio De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto e approvato con deliberazione dal Comune; al fine di attestare l'origine del prodotto, la composizione e la sua produzione secondo specifiche modalità. Il marchio è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "*prodotto tipico locale*", si intende il prodotto agro alimentare derivante da attività agricola, dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato nel territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "*tipico*" è inteso come sinonimo di "*tradizionale*", attribuendovi lo stesso significato del comma precedente.

ART. 4 ISTITUZIONE DELLA DE.CO

1. Ai fini del presente Regolamento, è istituita la De.CO., “*Denominazione comunale di Origine*”, per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale.

2. Attraverso la De.CO. si intende:

a- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi, e che fanno parte della cultura popolare locale;

b- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.CO. non costituisce un marchio di qualità, ma attestazione di origine geografica del prodotto.

4. La De.CO., come pure il relativo Logo, sono di esclusiva proprietà del Comune. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.

ARTICOLO 5 REGISTRO DE.CO

1. E’ istituito presso l’ufficio segreteria del Comune un apposito registro per tutti i prodotti tipici Agro-alimentari del territorio del Comune di Monte San Martino, che ottengono la De.CO.

2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposito disciplinare e/o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.CO.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.CO. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al Disciplinare - tipo (o alle indicazioni della Scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L’iscrizione nel registro De.CO. può riguardare:

- prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;
- prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
- prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare approvato dalla Commissione di esperti definita nei successivi articoli.

5. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti Agroalimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- trasformazione degli agrumi;
- salse e condimenti;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;

- piatti tradizionali da cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- confetture di miele e marmellate;
- produzione di olio e di vino.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.CO. anche prodotti di altre tipologie, in possesso delle caratteristiche a richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.CO., le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli Enti e le Associazioni che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Su proposta della Commissione prevista dall'articolo 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche a imprese a carattere industriale che operano in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento, e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.CO. anche imprese diverse, se e in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Una stessa impresa può ottenere la De.CO. per prodotti diversi.

11. Per ogni prodotto De.CO. è istituito un fascicolo con la documentazione relativa.

ARTICOLO 6

ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI

1. E' istituito presso il Comune di Monte San Martino un Albo dove sono raccolte le iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni Agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. L'Ufficio preposto determina i tempi e i modi di deposito delle segnalazioni, e ne cura l'istruttoria ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta del Comune con la quale è approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni e la data di svolgimento di esse.

3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che hanno avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 (due) anni consecutivi.

ARTICOLO 7

LOGO DE.CO. E RELATIVO UTILIZZO

1. Per distinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all'articolo 5, è adottato un apposito Logo identificativo a colori.

2. Nel Logo, oltre alla descrizione, campeggia lo Stemma del Comune. Il Logo è completato dalle scritte: "Comune di Monte San Martino" - De.CO - DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE".

3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.CO" e del Logo identificativo alle imprese iscritte nel Registro di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

4. L'uso del Logo può essere concesso su richiesta anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.CO., anche se nel Registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Logo De.CO. nelle quantità e dimensioni necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
6. Il Logo De.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Logo De.CO.
7. Il logo De.CO. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività del consumatore. Non potranno essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potrà essere venduta in sacchetti o borse di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Logo De.CO. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'articolo 10.
9. E' vietato l'impiego di appellativi atti a esaltare la qualità, quali "*Super*", "*Eccellente*".
10. Il Comune, proprietario del logo De.CO., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui lo ritiene utile o necessario.
11. E' vietato l'utilizzo in qualunque forma del Logo De.CO. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso sarà perseguito a termini di legge.
12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.CO. nella pubblicità delle iniziative di cui all'articolo 6, se e in quanto applicabili.

ARTICOLO 8

REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ADE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I beni che si fregiano della De.CO. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Monte San Martino, ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, sono preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, e le altre disposizioni riguardanti la disciplina igienica e alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.CO., devono essere osservate le norme del settore Agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o prevalentemente originari del territorio comunale, o eventualmente provinciale.

ARTICOLO 9

PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI

LOCALI

1. Le segnalazioni riguardanti i prodotti da iscrivere nel Registro De.CO. (*Denominazione comunale di Origine*), possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, e d'Ufficio anche dal Comune che attiva le conseguenti verifiche, informando se del caso le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.CO., con i modi indicate al successivo comma 4.

2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, è disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.CO., approvando anche il disciplinare di produzione e la Scheda identificativa.

4. Le imprese interessate a ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O., e il diritto di utilizzo del Logo, presentano al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il Fac - simile allegato al presente Regolamento.

5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in prevalenza il territorio del Comune di Monte San Martino);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel Registro De.CO., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.

8. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente Regolamento
10. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.CO, si pronuncia la Commissione di cui al successivo articolo 10.
11. Il Comune aderisce al sito INTERNET che raccoglie tutte le De.CO.

ARTICOLO 10 COMMISSIONE COMUNALE DE.CO.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel Registro della De.CO è affidato a una Commissione di esperti, nominata dal Sindaco, dove sono rappresentati esponenti del settore Agro alimentare, operatori singoli o associati e rappresentanti di consumatori. La Commissione è composta di:

- *Sindaco o suo delegato - Presidente*
- *a) 1 Esperto Agro-alimentare - Componente*
- *b) 1 Esperto Gastronomico – locale - Componente*

Funge da Segretario il dipendente incaricato dalla struttura comunale, che ne segue il procedimento. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

2. Nella Commissione gli esperti dovranno essere scelti in conformità a un'accurata selezione di Curriculum Vitae da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stesso non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui, ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, si recheranno per svolgere i controlli dallo stesso previsti.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti, e decide a maggioranza dei votanti.

4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà fare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti, e chiedere ogni altro elemento informativo.

6. La Commissione, anche in base alla documentazione presentata a corredo della segnalazione, predisporrà una Scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale, e il dettagliato disciplinare di produzione. La Commissione ha facoltà, al fine di predisporre la Scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o a esperti del settore, ogni elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria o opportuna.

La Commissione conclude i lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto, necessaria all'iscrizione nel registro De.CO, ovvero con il motivato diniego di iscrizione.

7. Ove le risultanze della Commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva la Scheda identificativa del prodotto, e ne dispone l'iscrizione nel registro De.CO. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.

8. L'iscrizione nel Registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

- a) il numero progressivo e la data di iscrizione;

- b) gli estremi della deliberazione che ne ha disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - c) la denominazione tipica del prodotto.
9. Unitamente al Registro sono conservati per ogni prodotto iscritto i fascicoli contenenti la documentazione riguardante il procedimento di iscrizione del prodotto stesso.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente nei 60 giorni seguenti il pronunciamento da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 11 PUBBLICITA' DEL MARCHIO DE.C.O

1. Il Comune di Monte San Martino, proprietario del marchio De.CO., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno all'Amministrazione.
2. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

ARTICOLO 12 CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e delle indicazioni contenute nelle Schede descrittive dei prodotti, sono compiuti dal personale della Polizia municipale, dai componenti la Commissione di cui all'articolo 10, e da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto è eseguito su campione scelto a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Logo De.CO. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, e l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.CO.

ARTICOLO 13 SANZIONI

1. Sono causa di revoca della De.CO., e conseguente cancellazione dal Registro, fatta salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto), e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.CO.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere decisa la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal Registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

ARTICOLO 14 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui è attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente Regolamento, è individuata nell'area attività produttive e sociali.
2. Il Responsabile del servizio di cui al comma precedente è anche individuato quale Responsabile del procedimento, che provvede anche alla tenuta dei Registri di cui agli artt. li 5 e 6.

ARTICOLO 15 INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata.
2. Il Comune ricerca, ai fini De.CO., forme di collaborazione con Enti e Associazioni interessati alla cultura delle attività Agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente Legge sull'ordinamento degli Enti locali.
3. Il Comune attua forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i loro fini la cultura delle attività Agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, sarà costituito un "*Paniere ufficiale dei prodotti De.CO. del Comune di Monte San Martino*", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, favorendone la conoscenza della collettività.

ARTICOLO 16 PROMOZIONE DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune sostiene la presentazione delle domande di protezione della denominazione di Origine protetta, dell'indicazione geografica protetta, o dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli e alimentari e delle zone di produzione degli stessi, attivandone le procedure amministrative e seguendone il procedimento nelle fasi previste dalla legge.
2. Ai fini del riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune agevola l'iter in favore delle Aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.

ARTICOLO 17 TUTELE E GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività Agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e a garantire secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 18
OSSERVATORIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale funge da Osservatorio sullo stato di attuazione del presente Regolamento.
2. L'Osservatorio relaziona le iniziative di attuazione riguardanti le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 19
RINVIO ALLE NORME

1. Le normative del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente esse costituiscono un limite rispetto alla disciplina delle stesse.

ARTICOLO 20
NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento va interpretato rispetto alla lettera delle espressioni normative, che non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di altre iniziative, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Allegato A.: Logo De.CO.

Allegato B.: Fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C.: Fac-simile di domanda da compilare in bollo

ALLEGATO "A"



ALLEGATO B- Segnalazione De.C.O.

Al Signor Sindaco
del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____
C.F. _____
residente _____ in _____
Via _____
nella qualità di _____

SEGNALA

Ai fini dell'attribuzione della De.CO. il seguente prodotto:

denominazione

area geografica di produzione

luogo di lavorazione

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Li _____

Firma

*Allega tutto quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione (schema descrittivo, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico ecc.)

ALLEGATO C - Richiesta De.CO.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ C.F.
_____ residente in _____ Via
_____ nella qualità di titolare/ legale rappres. della ditta
_____ avente la qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio,
esercente
attività di somministrazione di alimenti e bevande
_____ con sede in _____ Via
_____ Partita IVA n. _____

Premesso:

- che la propria attività produce il prodotto

- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O.,
- che per le sue prerogative e il suo legame con il territorio del Comune è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

L'iscrizione della suddetta ditta nel registro comunale De.C.O. per il summenzionato prodotto, *oppure* l'iscrizione nel Registro De.C.O. del prodotto e del proprio nominativo, con possibilità di utilizzare il relativo Logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O. le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Li _____

Firma

Allega i seguenti documenti:

- Scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati:

L'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo se i prodotti non sono ancora iscritti nel Registro De.CO.)

Altro (Quanto possa essere utile alla Commissione di valutazione (schema descrittivo, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico- ecc.)

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2538

li, 24/07/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 24/07/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 10/07/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE